

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PEC: soggetto.aggregatore@pec.regione.abruzzo.it

GARA REGIONALE CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER CIASCUN LOTTO DI GARA EX ART. 54 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STENT CORONARICI E SERVIZI CONNESSI OCCORRENTI ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (ASL 1 L'AQUILA-AVEZZANO-SULMONA; ASL 2 CHIETI-LANCIANO-VASTO; ASL 3 PESCARA; ASL 4 TERAMO)

SIMOG: gara n. 6926485

ACCORDO QUADRO

ACCORDO QUADRO

TRA

ARIC - SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO, con sede in Via Napoli, 4 - 64019 Tortoreto (TE), in persona del Commissario Straordinario Avv. Carlo Montanino, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 2 febbraio 2018

E

ABBOTT MEDICAL ITALIA S.p.A., sede legale in Italia, Viale Thomas Alva Edison 110, 20099 Sesto San Giovanni (MI), capitale sociale Euro 20.000.000,00, iscritta al Registro delle Imprese della Provincia Metropolitana Milano (ex Provincia per disabili) Area Lavoro, Via Vivaio, 1 - 20122 Milano al n. 11264670156, P. IVA 11264670156, domiciliata ai fini del presente Atto in Italia, in Viale Thomas Alva Edison n.110 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), in persona del Consigliere, Amministratore Delegato e Procuratore Giovanna Baldo, giusti poteri allo stesso conferiti da Verbale del consiglio di amministrazione n. rep. 44.242 del 10.04.2018, (nel seguito per brevità "Fornitore")

PREMESSO

- a) Che, ai sensi della L.R. 34/2016 SUA Abruzzo è Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore di cui all'art. 9 del D.L. n.66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e della Delibera n. 58 del 22 luglio 2015 dell'ANAC per l'acquisizione di beni e servizi a favore di Aziende Sanitarie ed Enti locali aventi sede nel territorio regionale;
- b) Che con le DD.GG.RR. nn. 761 del 09/10/2018 e 1008 del 20/12/2018 sono state ricondotte ad ARIC, all'esito della sua registrazione nell'Albo di ANAC, tutte le funzioni di Stazione Unica Appaltante della Regione Abruzzo e di Soggetto Aggregatore;
- c) Che, con le richiamate Delibere, si è disposto il subentro di ARIC nell'esercizio delle funzioni sopra descritte e nella gestione dei relativi rapporti giuridici;
- d) Che la categoria merceologica STENT figura nell'elenco dei beni sottoposti all'obbligo di acquisto aggregato da parte di Consip S.p.A. o degli altri Soggetti Aggregatori con una soglia di obbligatorietà fissata ad Euro 40.000,00 ai sensi del DPCM del 11 luglio 2018;
- e) Che è stato insediato apposito Collegio Tecnico dei referenti delle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo con mandato delle medesime ASL di elaborare il capitolato tecnico e relativi fabbisogni per ciascuna Azienda Sanitaria;

- f) che, in esecuzione di quanto precede, SUA Abruzzo ha indetto con determinazione del Dirigente del Servizio n. DPC018/270 del 22/12/2017 una procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 articolata in 7 lotti separati, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per la fornitura di "Stent coronarici e dei servizi connessi" da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo (Asl 1 L'aquila-Avezzano-Sulmona; Asl 2 Chieti-Lanciano-Vasto; Asl 3 Pescara; Asl 4 Teramo);
- g) con determinazione dirigenziale n. DPE016/101 del 11/12/2018 e con determinazione del Commissario Straordinario di A.R.I.C. prot. n. SA53/2019 del 01/07/2019 di presa d'atto del subentro della Ditta Abbott Medical Italia S.p.A. alla Ditta Abbott s.r.l., il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della gara in oggetto, relativamente ai seguenti Lotti:

lotto n. 1 - Cig 7304835C7 - importo € 5.926.800,00

- h) che il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Atto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella documentazione di gara;
- i) che, a seguire, il Fornitore sottoscriverà i Contratti Attuativi con le singole Amministrazioni, le quali procederanno alla successiva emissione degli ordinativi di fornitura;
- j) che il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per A.R.I.C. nei confronti del Fornitore, salvo quelle allo stesso espressamente riferite, costituendo il medesimo le condizioni contrattuali generali a cui riferiscono le singole Amministrazioni Contraenti per la stipula dei Contratti Attuativi e l'emissione degli Ordinativi di fornitura;
- k) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal bando di gara, dal Capitolato speciale d'appalto e dagli allegati Tecnici definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- l) i controlli sul possesso dei requisiti in capo all'Aggiudicatario hanno avuto esito positivo;
- m) l'Aggiudicatario ha prodotto la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara ai fini della stipula del presente Accordo Quadro;
- n) che i singoli Contratti Attuativi verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende Sanitarie ed il Fornitore risultato aggiudicatario, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:

- a) **Accordo Quadro:** il presente Atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da A.R.I.C., anche per conto delle Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole dei Contratti Attuativi emessi da ciascuna Azienda Sanitaria;
- b) **Aziende Sanitarie:** ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, ASL Lanciano Vasto Chieti, ASL Pescara e ASL Teramo che, sulla base della normativa vigente, sono legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro e che possono, dunque, emettere Contratti Attuativi basati sul presente Accordo Quadro;
- c) **Fornitore:** l'aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo, consorzio di imprese o impresa aderente a contratto di rete) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto ed, in particolare, a fornire quanto aggiudicato alle Aziende Sanitarie a seguito della stipula da parte delle stesse dei singoli Contratti Attuativi;
- d) **Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati:** il documento che descrive le specifiche tecniche minime dei prodotti e dei servizi connessi oggetto dell'Accordo Quadro e che disciplina inoltre le modalità per la stipula dei singoli Contratti Attuativi;
- e) **Contratto Attuativo:** rapporto contrattuale intercorrente tra l'Azienda Sanitaria ed il Fornitore, con il quale il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore dell'Azienda Sanitaria la prestazione appaltata per i fabbisogni dichiarati e alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nel presente Accordo Quadro.
- f) **Direttore dell'Esecuzione del Contratto:** il rappresentante di ciascuna Azienda Sanitaria responsabile dei rapporti tra l'Azienda Sanitaria stessa ed il Fornitore in merito alla gestione del rispettivo Contratto Attuativo. A tale soggetto verrà demandato di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione del Contratto, assolvendo il compito di rappresentante dell'Azienda Sanitaria nei confronti del Fornitore.

ARTICOLO 2

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ATTI DI GARA

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

- le premesse, nonché gli atti e documenti ivi richiamati;
- il Capitolato Speciale d'appalto e relativi allegati;
- tutti gli Allegati compilati e prodotti dal Fornitore e in particolare
 - l'offerta tecnica;
 - l'offerta economica;
 - la garanzia definitiva.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE

Il presente Accordo Quadro è regolato, oltre che dal presente Atto e dagli altri atti di gara, dal Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dalle norme di settore vigenti, ivi inclusa la regolamentazione dettata in materia dalle Autorità pubbliche competenti.

I singoli rapporti contrattuali tra le Aziende Sanitarie ed il Fornitore saranno regolati dalle disposizioni sopra indicate e dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.

Le clausole dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei singoli Contratti Attuativi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i singoli Contratti Attuativi, l'A.R.I.C. e/o le Aziende Sanitarie, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

ARTICOLO 4

OGGETTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Oggetto dell'Accordo Quadro è la fornitura di "stent coronarici e dei servizi connessi" occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo (Asl 1 L'Aquila-Avezzano-Sulmona; Asl 2 Chieti-Lanciano-Vasto; Asl 3 Pescara; Asl 4 Teramo), mediante sottoscrizione del presente Accordo Quadro con più operatori economici fino a un numero massimo di 3 (tre) per ciascun lotto di gara.

Unitamente alla fornitura dei Prodotti il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, come descritti nel capitolato speciale d'appalto e precisamente:

- la produzione/distribuzione, la fornitura, la consegna dei prodotti offerti e degli accessori eventualmente previsti, nel rispetto delle prescrizioni del Disciplinare di gara e del Capitolato Tecnico;
- il trasporto fino al luogo di consegna (franco destino) compresi carico e scarico;
- il servizio di supporto ed assistenza;
- la fornitura con contratto estimatorio e relativo conto deposito;
- relativamente a tutti i lotti, formazione e addestramento per il personale;

In particolare, con la stipula dell'Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie a fornire la fornitura di cui sopra per il lotto n. 1 e in conformità al presente Accordo Quadro nella misura richiesta dalle Aziende sanitarie Contraenti con gli Ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo previsto per ciascun Lotto.

Il presente Accordo Quadro detta le condizioni generali di ogni singolo Contratto Attuativo concluso tra la singola Azienda Sanitaria e il Fornitore. In nessun caso i Contratti Attuativi potranno avere ad oggetto servizi o forniture di natura diversa da quelle di cui all'Accordo Quadro.

Il quantitativo massimo di cui sopra esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle ASL Contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo dell'Accordo Quadro, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del prodotto alle ASL Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dichiarato in fase di gara da ciascuna ASL Contraente.

L'Accordo Quadro, che verrà stipulato a seguito dell'aggiudicazione della procedura, avrà una durata di 48 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

I singoli Contratti Attuativi delle singole Aziende Sanitarie potranno essere sottoscritti durante tutto il periodo di validità del presente Accordo Quadro. L'Accordo Quadro resta efficace e vincolante per la

regolamentazione dei Contratti Attuativi di fornitura fino allo scadere del suo periodo di validità. I Contratti Attuativi avranno scadenza coincidente con quella dell'Accordo Quadro.

Si precisa che le Aziende Sanitarie potranno aderire all'Accordo Quadro al momento della scadenza dei rispettivi contratti attualmente in essere, fatte salve le proroghe e i rinnovi vigenti effettuati in attesa di espletamento del presente appalto. I singoli Contratti Attuativi delle singole Aziende Sanitarie potranno pertanto essere sottoscritti durante tutto il periodo di validità del presente Accordo Quadro.

Nel periodo di efficacia del presente Accordo Quadro A.R.I.C. si riserva la facoltà di estendere il periodo di validità dello stesso nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti o di incrementare il relativo massimale, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente Atto e nei suoi Allegati fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. A.R.I.C. si riserva altresì di prorogare l'Accordo Quadro in essere, per il tempo necessario alla stipula di un nuovo Contratto a seguito dell'espletamento di una nuova procedura. Anche le estensioni/integrazioni dei singoli Contratti Attuativi sono consentite, durante il periodo di vigenza dell'accordo quadro, da parte di ciascuna Azienda Sanitaria interessata sempre entro il limite massimo dell'importo previsto dall'accordo quadro per il/i lotto/i di riferimento. Il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazione per A.R.I.C. nei confronti del fornitore in quanto le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'eventuale conclusione dei Contratti Attuativi. Eventuali differenze tra il quantitativo massimo della fornitura (e il corrispondente valore economico complessivo dell'Accordo Quadro) e i quantitativi effettivamente richiesti non potranno in nessun caso essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di A.R.I.C. e delle Aziende Sanitarie.

ARTICOLO 5

OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

Con la stipula dell'Accordo Quadro il Fornitore, per tutto il periodo di vigenza dello stesso;

- dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato Tecnico e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell'offerta;
- prende atto che i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime;
- dichiara di accettare e rispettare tutto quanto previsto nell'Accordo Quadro e negli altri atti di gara;

- si obbliga a fornire il servizio di cui sopra per il lotto n. 1 e in conformità al presente Accordo Quadro e ai suoi allegati;
- si impegna a eseguire la fornitura oggetto dell'Accordo Quadro in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto dei fabbisogni delle Aziende Sanitarie veicolati dai rispettivi ordinativi di fornitura;
- si impegna a verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto e, in caso di incompletezza dei dati, sarà suo compito contattare la ASL Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;
- si impegna a eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordinativi di fornitura emessi da ciascuna ASL Contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di fornitura, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Aziende sanitarie. Salvo diverso accordo tra il Fornitore e la ASL Contraente, resta comunque inteso che il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi;
- è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la ASL Contraente;
- si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia dell'Accordo Quadro;
- si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall'esecuzione dell'Accordo Quadro, dall'osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il corrispettivo contrattuale; e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie e/o di A.R.I.C., assumendosene ogni relativa alea;
- al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia

di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

- è tenuto a comunicare tempestivamente a A.R.I.C. e alle ASL Contraenti le modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per legge;
- è tenuto a comunicare tempestivamente a A.R.I.C. e alle ASL Contraenti le variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti;
- conferma di essere a conoscenza del fatto che A.R.I.C. e le Aziende Sanitarie non sono in alcun modo vincolate alla richiesta di un quantitativo minimo di forniture e che, pertanto, eventuali differenze tra il quantitativo massimo e il valore economico complessivo dell'Accordo Quadro indicati nella documentazione di gara rispetto al quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economico) non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura alle Aziende Sanitarie, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di A.R.I.C. e/o delle Aziende Sanitarie, né essere causa di aumento del prezzo offerto;
- dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta nel Disciplinare ai fini della stipula del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 6

CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Ciascuna Azienda Sanitaria contraente nomina, in riferimento al proprio Contratto Attuativo, un Direttore dell'Esecuzione del Contratto tenuto anche a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali, il cui nominativo andrà comunicato al Fornitore.

A tal fine, le Aziende Sanitarie Contraenti hanno l'onere di richiedere al Fornitore informazioni circa l'andamento dell'esecuzione dei contratti, contestare eventuali inadempimenti, applicare le penali di propria competenza e impartire indicazioni operative alle quali il Fornitore è tenuto ad adeguarsi immediatamente. Le ASL Contraenti, anche tramite terzi da esse incaricati, hanno altresì la facoltà di effettuare in corso di fornitura verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nell'offerta economica del Fornitore.

Il Fornitore si obbliga a consentire alle Aziende Sanitarie, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga, pertanto, a rispettare tutte le indicazioni operative che dovessero essere impartite dalle Aziende Sanitarie.

Nessuna variazione o modifica all'Accordo Quadro e ai singoli Contratti Attuativi può essere introdotta dal fornitore, se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DEC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del Fornitore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

A.R.I.C. non è responsabile degli eventuali inadempimenti del Fornitore; le Aziende Sanitarie devono contestare direttamente al Fornitore e notificare solo per conoscenza a A.R.I.C..

Per tutta la durata della Accordo Quadro, il Fornitore dovrà mettere a disposizione, indicandone nominativo e riferimento telefonico e e-mail, un Responsabile del Contratto Attuativo, con incarico di essere il referente nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente per quanto di rispettiva competenza, come descritto nel Capitolato Speciale d'appalto.

Il Referente dell'Accordo Quadro per A.R.I.C. è il legale rappresentante del Fornitore.

ARTICOLO 7

CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE, MODALITÀ E TEMPI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna ASL Contraente al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario del/i prodotto/i proposto/i (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicati nella Offerta economica. Tali prezzi unitari rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata del Presente accordo quadro.

I predetti corrispettivi sono dovuti e si riferiscono alla fornitura eseguita a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto Attuativo. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto Attuativo; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto Attuativo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalla ASL Contraente.

Qualora si riscontrino casi di forniture fatturate, ma non consegnate, il Fornitore dovrà provvedere ad effettuare il relativo storno nella prima fattura successiva oppure produrre nota di credito entro un mese.

E' facoltà di ciascuna ASL Contraente operare una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016. Il Fornitore concorderà l'applicabilità con la ASL Contraente.

ARTICOLO 8

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Con la stipula dell'Accordo Quadro e del Contratto Attuativo con la ASL Contraente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Capitolato e nel presente Accordo Quadro, si conviene che, in ogni caso, A.R.I.C., in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., l'Accordo Quadro nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, A.R.I.C. verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subContraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione a A.R.I.C. e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia dell'Aquila.

Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 9

PENALI A CARICO DEL FORNITORE

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla ASL Contraente o imputabili alla ASL medesima), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, ciascuna ASL Contraente potrà applicare penalità secondo quanto disposto nel Capitolato speciale d'appalto.

Ferma restando l'applicazione della penalità, A.R.I.C., in caso di inadempimento da parte del Fornitore, ha facoltà di commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora la ASL Contraente proceda con l'esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola ASL Contraente e comunicati per conoscenza a A.R.I.C.. In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto alla ASL medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della ASL contraente, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Speciale d'appalto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La ASL Contraente procederà con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata a A.R.I.C. senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Ciascuna ASL Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Speciale d'appalto, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 10

GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, il Fornitore medesimo ha prestato, a favore del Soggetto Aggregatore, in data 04/06/2019 una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, ovvero di Euro 414.876,00 (quattrocentoquattordicimilaottocentosettantasei/00), mediante Polizza fideiussoria, fatte salve le variazioni ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, nonché delle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del medesimo decreto.

La garanzia, rilasciata in favore del Soggetto Aggregatore e delle Aziende Sanitarie Contraenti, opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi di fornitura, anche eventualmente prorogati, e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e dai singoli Contratti Attuativi e viene svincolata - previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende sanitarie verso il Fornitore - a seguito dell'esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

In particolare garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula dei Contratti Attuativi e quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, per le quali le Aziende Sanitarie Contraenti possono rivalersi direttamente sul Fornitore.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte del Soggetto Aggregatore. In caso di risoluzione, la garanzia sarà ripartita in modo proporzionale sulla base dei Contratti Attuativi stipulati dalle singole Aziende Sanitarie. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Soggetto Aggregatore.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto previsto all'art. 103 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta da parte di A.R.I.C., con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto Garante da parte del Fornitore dei certificati di verifica di conformità del servizio emessi dalle Aziende Sanitarie, in riferimento al periodo di avanzamento della esecuzione. Ciascuna Azienda Sanitaria definirà tempi e modi per la effettuazione delle verifiche di conformità, e secondo il proprio ordinamento.

Di ciascun svincolo progressivo ne deve essere data comunicazione, allegando ad essa i certificati di verifica di conformità relativi al periodo di riferimento, a A.R.I.C., ai fini del monitoraggio della cauzione stessa.

Al fine dello svincolo finale della cauzione definitiva l'Azienda Sanitaria dovrà trasmettere all'Amministrazione il certificato di verifica di conformità finale.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da A.R.I.C..

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo A.R.I.C. ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e, del pari, le singole Aziende Sanitarie hanno la facoltà di dichiarare risolto il Contratto Attuativo, fermo restando il risarcimento del danno.

ARTICOLO 11

RISOLUZIONE E RECESSO

Per la disciplina della risoluzione dell'Accordo Quadro si rinvia all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., oltre che alle disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto.

In caso di risoluzione il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.

In ogni caso, resta fermo il diritto della ASL Contraente e/o di A.R.I.C. al risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 12

OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE, SOCIALE E DEL LAVORO

Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. L.gs. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si impegna a rispettare altresì ogni eventuale clausola sociale presente indicata nel Capitolato Speciale d'appalto, nel disciplinare di gara e in tutti i relativi allegati.

Il Fornitore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di Comportamento e dal Codice Etico dei dipendenti delle Aziende Sanitarie aderenti, in quanto compatibili, ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

I Codici di comportamento dei dipendenti delle Aziende Sanitarie aderenti, verranno messi a disposizione del Fornitore in occasione dei rispettivi Contratti Attuativi.

Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli dell'eventuale Subappaltatore, e ad inviare alle Aziende Sanitarie comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ARTICOLO 13

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. AMMISSIBILITÀ DELLA CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l'Accordo Quadro non può essere ceduto pena di nullità, fatte salve specifiche situazioni adeguatamente motivate dal Fornitore.

In caso di violazione di detto divieto, A.R.I.C. e le ASL Contraenti, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, Accordo Quadro e Contratto Attuativo.

La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici (art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati. E' fatta salva e impregiudicata la possibilità per l'Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in relazione ad ordinativi di fornitura diversi.

Considerata la categoria merceologica oggetto dell'Accordo Quadro, A.R.I.C. si riserva di valutare eventuali deroghe a fronte di specifiche situazioni.

ARTICOLO 14

SCAMBIO DI INFORMAZIONI E RECAPITI

Fermo restando l'obbligo del Fornitore di trasmettere sempre per conoscenza a A.R.I.C. ogni comunicazione inviata (direttamente o indirettamente, attraverso altri soggetti, come ad esempio una società di recupero crediti) alle Aziende Sanitarie, fatte salve le ipotesi in cui le modalità di trasmissione delle comunicazioni sono già definite negli atti di gara o dalla legge, le Parti si scambieranno le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente Accordo Quadro e i Contratti Attuativi via posta elettronica ai seguenti indirizzi:

A.R.I.C. – soggetto.aggregatore@pec.regione.abruzzo.it

PEC delle Aziende Sanitarie

- Pescara: acquisizionebenieservizi.alspe@pec.it
- Chieti: gacep@pec.asl2abruzzo.it
- Teramo: abs@pec.aslteramo.it

- L'Aquila: benieservizi@pec.asl1abruzzo.it

PEC Fornitore sjitalia@pec.sjm.it

ARTICOLO 15

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali (ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo) ad eccezione di quelli che fanno carico a ARIC e alle ASL Contraenti per legge, ivi incluse le spese di rimborso pro quota dei costi per la pubblicazione di cui all'art. 216 comma 11 del D.lgs 50/2016 (quando presenti) e le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 16

FORO COMPETENTE

Per le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e A.R.I.C. è competente in via esclusiva il Foro dell'Aquila.

Per le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie contraenti, è competente in via esclusiva il Foro di Pescara, Teramo, L'Aquila o Chieti in ragione della competenza territoriale relativa alla Azienda Sanitaria ordinante.

ARTICOLO 17

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

Con la stipula del presente Accordo Quadro il Fornitore dichiara di avere preso visione delle informazioni indicate nella documentazione di gara circa il trattamento dei dati personali.

A.R.I.C. si impegna a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è A.R.I.C. – AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA COMMITTENZA con sede in Via Napoli, 4 – 64019 Tortoreto (TE),
PEC soggetto.aggregatore@pec.regione.abruzzo.it.

ARTICOLO 18

CLAUSOLA FINALE

Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo Quadro, si rinvia alla normativa vigente in materia.

L'Aquila, lì _____

A.R.I.C. – Il Commissario straordinario

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell'Fornitore, come meglio specificato in epigrafe, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le disposizioni contrattuali contenute nei paragrafi della presente Accordo Quadro e dichiara di accettarle ed approvarle specificamente con la sottoscrizione in calce

L'Aquila, lì _____

(FORNITORE)
